

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AMMISSIONE A SOCIO DELLA BANCA

Approvato dal CdA del 12.12.2000

1^ modifica approvata dal CdA del 23.03.2015 con decorrenza 30.03.2015;
2^ modifica approvata dal CdA del 06.06.2016 con decorrenza 07.06.2016.
3^ modifica approvata dal CdA del 10.01.2022 con decorrenza 11.01.2022.

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione si attiene nel valutare le domande di ammissione a Socio della Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

Art.1

Competenza sull'ammissione a socio

L'ammissione di nuovi soci spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2528 del c.c. e dell'art. 35, 2° comma dello Statuto sociale.

Art. 2

Finalità dell'ammissione dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a Socio della Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo – Società Cooperativa, terrà presenti criteri di carattere generale volti a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale;
- b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di Soci in tutti i Comuni in cui la Banca ha competenza territoriale;
- c) rispettare, per quanto possibile, una articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, avuto riguardo alla popolazione residente, nonché al tipo e allo sviluppo delle attività economiche in essa presente;
- d) favorire l'adesione alla compagine sociale di soggetti giovani.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione a Socio

L'ammissione a socio è regolata dagli articoli 6 e 7 dello Statuto sociale.

Al fine di meglio definire i criteri previsti dallo Statuto in ordine alla ammissibilità dei soci, si stabiliscono i seguenti principi generali:

- 1- L'aspirante socio deve dichiarare di conoscere e condividere i principi che regolano il movimento cooperativo ed in particolare i concetti di localismo e mutualismo.
- 2- Stante quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera d) dello Statuto Sociale, l'aspirante socio non deve essere incorso in inadempienze nei rapporti intrattenuti con la Banca, o avere costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da esso assunte nei suoi confronti.
- 3- L'aspirante socio deve aver mostrato interesse per l'attività della Banca, essere quindi cliente consolidato ed operare con essa in modo costante e significativo; ciò significa che, in via ordinaria, deve intrattenere rapporti con la Banca e che tali rapporti (attivi e/o passivi) siano comunque continuativi e significativi.
- 4- In deroga a quanto previsto dal punto precedente, le società che hanno ottenuto finanziamenti significativi e che pur essendo di nuova costituzione appartengono a soci o non soci che sono clienti della Banca da anni, possono essere ammesse a socio. (Ciò anche in considerazione del rispetto delle norme di Vigilanza circa la prevalenza delle attività di rischio nei confronti dei soci.).

Per l'ammissione a Socio di **persone fisiche**, occorre rispettare il requisito della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il requisito della residenza o dell'operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato tramite autocertificazione.

Il requisito dell'operatività con carattere di continuità sussiste quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo, con studio, laboratorio, ambulatorio o comunque stabile recapito nella zona di competenza della Banca;
- c) svolga la propria attività lavorativa, in modo continuativo, a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda o comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca;
- e) mantenga interessi economici/personali/professionali nella zona di competenza della Banca (per esempio proprietà immobiliari, conduzione di immobili, ecc.).

Nei casi diversi dai precedenti, il Consiglio di Amministrazione che ritenga ugualmente sussistente il requisito della operatività con carattere di continuità dovrà darne espressa motivazione nella delibera di ammissione, alla stregua degli eventuali criteri elaborati dagli Organismi di Vigilanza.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nella zona di competenza della Banca.

Non sono ammessi a socio della Banca:

- i dipendenti della stessa con anzianità effettiva di servizio nel movimento del Credito Cooperativo inferiore a 20 anni;
- i soggetti che siano stati sottoposti a concordato preventivo o ad amministrazione controllata;
- i soggetti che abbiano subito protesti, procedimenti esecutivi, cautelari o conservativi;
- tutti i soggetti previsti dall'art. 7 dello Statuto sociale.

Per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, secondo le varie forme previste dal codice civile.

Per l'individuazione della sede dei soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento alla sede legale risultante dall'atto costitutivo.

Le persone giuridiche e le società si considerano operanti con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca, quando abbiano ivi stabilito la sede legale, o la direzione, o uno stabilimento o altre unità operative.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito dell'operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nel territorio di competenza della Banca.

Art. 4

Procedura per l'ammissione a Socio

L'art. 8 dello Statuto sociale disciplina la procedura per l'ammissione a socio.

All'atto della richiesta di ammissione gli aspiranti nuovi soci ed i candidati al subentro dovranno produrre i seguenti documenti debitamente compilati:

- domanda di ammissione o di aumento azioni (*modulistica definita a cura della Direzione Generale*);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (*legge sulla privacy*)

ed inoltre:

A) per le persone fisiche:

- fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
- autocertificazione di residenza o di operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza;

B) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- Statuto in vigore e verbale di attribuzione delle cariche sociali;
- visura della CCIAA con i dati dell'impresa (iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo- R.E.A - e al Registro delle Imprese) aggiornata;
- estratto della delibera dell'Organo amministrativo o assembleare relativa all'assunzione della partecipazione nella Società, nonché alla nomina dell'Amministratore designato come rappresentante;
- per i legali rappresentanti della persona giuridica o società (Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, ecc.) e per l'amministratore designato come rappresentante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, si richiede inoltre;
- fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale.

Per l'ammissione alla compagine sociale, l'aspirante socio deve rivolgersi alla propria filiale.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento.

La qualità di Socio si acquista a far data dall'annotazione della delibera nel libro dei soci, previa versamento degli importi dovuti.

Il Direttore Generale definisce le istruzioni operative cui devono attenersi le unità organizzative interessate al processo di ammissione a socio.

Art 5 Versamento della quota sociale e del relativo sovrapprezzo

La quota sociale sottoscritta dovrà essere integralmente versata contestualmente al sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale e dell'art. 2528 del C.C., secondo le modalità stabilite dall'art. 8 dello Statuto sociale.

Non è consentito il versamento rateizzato.

Art 6 Domiciliazione dei soci

Come da art. 10 dello Statuto sociale: *"I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo **risultante dal libro dei soci.**"*

Art 7 Ammontare minimo della partecipazione sociale

Tipologia Socio	n. azioni (suggerite)	Valore nominale (€ 51,64)	Sovrapprezzo	Totale
Persona Fisica (da 18 a 25 anni)	2	103,28	0	154,92
Persona Fisica (da 26 a 35 anni)	2	103,28	0	309,84
Persona Fisica (over 35 anni)	10	516,40	0	516,40
Ditte individ., Onlus, Enti e Associaz.	10	516,40	0	516,40
Società di persone	15	774,60	0	774,60
Società di capitali	19	981,16	0	981,16

Art 8 Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di avere, su richiesta, una copia gratuita di questo regolamento.

Art 9 Modifiche del regolamento

Il presente regolamento potrà subire modifiche in conseguenza di eventuali delibere assembleari o consiliari in materia.

Art 10 Conclusioni

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento vigono le norme dettate dal Codice Civile, dallo Statuto Sociale, dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche e dal D. Lgs. n. 385/93 (TUB).